



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891

P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

AREA TECNICA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

ORDINANZA N. 9 del 21/07/2025

OGGETTO: Divieto di somministrazione di alimenti per la prevenzione ed il controllo delle infestazioni di ratti, topi, volatili ed in generale di fauna selvatica e libera a tutela dell'igiene pubblica. Ordinanza sindacale.

IL SINDACO

Premesso che:

- La presenza di ratti, topi, volatili ed in generale di fauna selvatica allo stato libero sul territorio cittadino può costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo ed agli animali domestici;
- La disponibilità e l'accumulo di cibo, anche se involontario, può attirare ratti, topi e volatili aumentando il rischio di infestazioni e la potenziale diffusione di malattie;
- La presenza di ratti, topi e volatili in aree urbane può causare disagio, problemi di igiene pubblica e recare grave pregiudizio e degrado all'ambiente ed al decoro.

Considerata:

- La necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo da ratti, topi e volatili;
- Le numerose e recenti segnalazioni di cittadini, pervenute a questi uffici, relative alla presenza di ratti in ambito urbano.

Dato atto che:

- Il Comune di Beinasco, fin dalle prime segnalazioni, ha messo in atto una intensa attività di derattizzazione in tutte le zone del territorio urbano segnalate;
- La prevenzione, con controlli periodici ed adozione di misure igieniche, è fondamentale per interrompere infestazioni in corso e prevenire quelle future.

Valutato che un'efficace metodologia di controllo della popolazione di roditori e volatili presenti nelle aree urbane, parchi e giardini impone l'adozione di sistemi integrati di contenimento che prevedono, tra l'altro, il divieto di somministrare alimenti in modo incontrollato da parte della cittadinanza.

Ravvisati i presupposti di urgenza, determinati dalla gravità della situazione rilevata sul territorio – in particolare l'infestazione di aree pubbliche da parte di ratti – nonché i criteri di contingibilità e proporzionalità delle misure adottate, si ritiene necessario intervenire in via temporanea, ma adeguata, per rimuovere i fattori di rischio e tutelare la salute e l'igiene pubblica.

Ritenuto pertanto contingibile e urgente adottare accortezze utili alla riduzione, in ambito cittadino, della riproduzione di ratti e topi, al fine di eliminare il pericolo di possibili trasmissioni di malattie infettive e dei disagi, di vario genere, lamentati dai cittadini e riconducibili alla presenza dei ratti.

Visto:

- Gli Artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 18.10.2000 che definiscono le attribuzioni al Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;
- Il T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 e successive modificazioni;
- L'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale" le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

VIETA

A chiunque di alimentare ratti, topi, volatili o altri animali appartenenti alla fauna selvatica, presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, sia in area privata che pubblica, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico gramaglie, scarti ed avanzi alimentari;

ORDINA

A tutti i cittadini:

- di non distribuire alimenti a ratti, topi, colombi o altri animali appartenenti alla fauna selvatica né su aree pubbliche né su aree private, su tutto il territorio comunale;
- di non abbandonare nell'ambiente resti di cibo di qualunque genere.

DISPONE

- che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine dello Stato, presenti sul territorio cittadino, siano incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni e di comminare le previste sanzioni ai trasgressori;
- che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio;

- l'invio di copia del presente provvedimento a:
- Comando di Polizia Locale di Beinasco;
 - Stazione Carabinieri di Beinasco;
 - ASL TO3 di Rivoli - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
 - Provincia di Torino, Servizio Agricoltura, Servizio Fauna, Flora, Parchi ed Aree Protette;
 - Regione Piemonte – Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti;
 - Prefettura di Torino.

AVVERTE

- Che la violazione della presente ordinanza comporterà l'esecuzione in danno da parte del Comune nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 euro a 500 euro) conseguente all'art. 7bis TUEL, D.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con la legge n. 689/1981.
- Che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso:
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro un termine di 60 giorni;
 - ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, come previsto dal D.P.R. del 24.11.1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dott. CANNATI Daniel *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82.